

**ORDINANZA DEL DIRIGENTE  
DEL SERVIZIO VIABILITA' 2**

**N.43-1889/2017**

**Strada Provinciale n. 151 di Campiglione dal Km 14+100 al Km 16+050  
ed intersezione rotatoria alla Km 15+312.  
Regolamentazione della circolazione.**

**IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO**

Premesso che:

- Il Comune di Campiglione Fenile ha eseguito i lavori di realizzazione di rotatoria sulla S.P. 151 di Campiglione alla progr. Km. 15+312 presso l'intersezione con le strade comunali "Dino Buffa" e "S. Lazzaro" in comune di Campiglione;
- la ditta ATE di Falco S. & C. S.n.c. con sede in Via Braide n. 8, BRICHERASIO (TO) è l'impresa esecutrice dei lavori;
- in relazione alla presa in carico anticipata a seguito della visita di sopralluogo in data 07.02.2016, si è verificata l'avvenuta certificazione dei lavori secondo i verbali agli atti;
- il comune di Campiglione Fenile con nota Ns. prot. n. 18437 del 14.02.2017 ha richiesto la messa in esercizio della rotatoria, determinando una variazione delle precedenzae insistenti lungo la predetta strada, avendo terminato tutte le fasi di lavorazione precedenti all'apertura stessa;

Ciò premesso e considerato, si rende necessario provvedere, al fine di garantire la sicurezza della circolazione, la regolamentazione della circolazione stradale sulla S.P. n. 151 di Campiglione dalla progr. Km. 14+100 alla progr. km 16+050 ed alla progr. Km 15+312 presso l'intersezione con le strade comunali "Dino Buffa" e "S. Lazzaro" istituendo i seguenti divieti e limitazioni:

- Limite massimo di velocità a Km/h 70 dal km 14+100 al km 15+150 e dal km 15+500 al km 16+050;
- Limite massimo di velocità a Km/h 50 dal km 15+150 al km 15+200 e dal km 15+450 al km 15+500;
- Limite massimo di velocità a Km/h 30 dal km 15+200 al km 15+450;
- Divieto di sorpasso dal km 14+100 al km 16+050;
- Senso unico di circolazione veicolare all'interno della rotatoria alla km 15+312 con direzione antioraria;
- Il diritto di precedenza per i veicoli percorrenti la rotatoria alla km 15+312 nei confronti delle immissioni;

Visto l'art. 7 comma 3 e l'art. 6 comma 4 lettera a) e b) del D. L.gs. 30 aprile 1992, n. 285 e s.m.i. il quale stabilisce che l'Ente Proprietario della strada può, con propria ordinanza "disporre, per il tempo strettamente necessario, la sospensione della circolazione e limitazione di tutte o di alcune categorie di utenti per motivi di incolumità pubblica ovvero per urgenti e improrogabili motivi attinenti alla tutela del patrimonio stradale o ad esigenze di carattere tecnico;

Visto il Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 10 luglio 2002, recante "disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo";

Visto il Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministero della salute ed il Ministero delle infrastrutture e trasporti 4 marzo 2013, recante "i criteri generali di sicurezza relativi alle procedure di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare";

Dato atto che il responsabile dell'istruttoria del presente provvedimento è il responsabile di zona geom. Antonio BUNINO;

Visto l'art. 5 comma 3 e l'art. 6 comma 5 del D.L.gs. 30 aprile 1992, n. 285 in materia di competenza sui provvedimenti per la regolamentazione della circolazione;

Vista la deliberazione della Giunta Provinciale n. 767-117680 del 1 luglio 2003 che disciplina la competenza per l'adozione delle ordinanze per la regolamentazione della circolazione stradale ai sensi della vigente normativa (art. 107 del T.u. delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali ex D.L.gs. 18 agosto 2000, n. 267, artt. 16 e 17 D.L.gs. 30 marzo 2001, n. 165);

Visto l'art. 1 comma 16 della Legge 7 aprile 2014 n. 56, il quale dispone che dal 1° gennaio 2015 le città metropolitane subentrano alle province omonime e succedono ad esse in tutti i rapporti attivi e passivi e ne esercitano le funzioni, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica e degli obiettivi del patto di stabilità interno;

#### **ORDINA**

Sulla S.P. n. 151 di Campiglione dalla progr. Km. 14+100 alla progr. km 16+050 ed alla progr. Km 15+312 presso l'intersezione con le strade comunali "Dino Buffa" e "S. Lazzaro" l'istituzione delle seguenti limitazioni e divieti:

- Limite massimo di velocità a Km/h 70 dal km 14+100 al km 15+150 e dal km 15+500 al km 16+050;
- Limite massimo di velocità a Km/h 50 dal km 15+150 al km 15+200 e dal km 15+450 al km 15+500;
- Limite massimo di velocità a Km/h 30 dal km 15+200 al km 15+450;
- Divieto di sorpasso dal km 14+100 al km 16+050;
- Senso unico di circolazione veicolare all'interno della rotatoria alla km 15+312 con direzione antioraria;
- Il diritto di precedenza per i veicoli percorrenti la rotatoria alla km 15+312 nei confronti delle immissioni;

La presente ordinanza viene resa nota al pubblico mediante l'installazione della segnaletica prescritta e pubblicazione all'Albo Pretorio della Città Metropolitana di Torino.

Torino, 16/02/2017

**IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO VIABILITA' 2**

*Dott. Ing. Matteo TIZZANI*

AB/ab